



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

# **Acconto Iva in scadenza il prossimo 27.12.2024**

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

## Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

Scopri di più

I contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche Iva, ossia i possessori di partita Iva che esercitano attività di impresa o attività artistiche o professionali, di cui agli [articoli 4 e 5, D.P.R. 633/1972](#), sono tenuti al versamento dell'acconto Iva entro il prossimo venerdì 27.12.2024.

Risultano, però, esonerati dal versamento dell'anticipo Iva:

- i soggetti che hanno effettuato soltanto operazioni imponibili, esenti o non soggette ad imposta;
- i produttori agricoli con volume d'affari inferiore a 7.000 euro, di cui all'[articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#);
- i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale, per i quali l'[articolo 74, D.P.R. 633/1972](#), consente il versamento dell'Iva con le stesse modalità previste per l'imposta sugli intrattenimenti;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro-loco in regime forfettario, che abbiano esercitato l'opzione di cui all'[articolo 1, comma 1, L. 398/1991](#);
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta;
- coloro, imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30.9.2023, se contribuenti trimestrali, ovvero entro il 30.11.2023, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva.

Inoltre, sono esonerati i soggetti che non dispongono dei dati storico o previsionale Iva; in particolare, a titolo esemplificativo, sono esonerati:

- i "contribuenti mensili" (ossia coloro che liquidavano l'Iva mensilmente) che hanno cessato l'attività entro il 30.11.2024;
- i "contribuenti trimestrali" (ossia coloro che liquidavano l'Iva trimestralmente) che hanno cessato l'attività entro il 30.9.2024;



- i **contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2024** e, di conseguenza, non possiedono un dato storico per il calcolo dell'acconto;
- coloro che **hanno chiuso il periodo di imposta 2023 con un credito Iva** e, pertanto, non hanno un dato storico positivo ai fini del calcolo dell'aconto;
- coloro che prevedono di chiudere la contabilità Iva con una **eccedenza detraibile di imposta** e, pertanto, un versamento ulteriore non farebbe altro che aumentare il credito già esistente.

L'importo dovuto in acconto, **da versare all'Erario entro venerdì 27.12.2024**, può essere calcolato scegliendo alternativamente, in base alla convenienza, il **metodo “storico”, o il “previsionale” ovvero quello “analitico effettivo”**.

Il **metodo storico** prevede che l'aconto Iva è pari all'**88% del versamento effettuato**, o che dovrebbe essere stato effettuato, per il mese, ovvero per il trimestre, dell'anno precedente, **al lordo dell'aconto dovuto per l'anno precedente**.

In particolare, la base di calcolo, su cui applicare l'88% dovuto, è pari al debito d'imposta risultante:

- per i **contribuenti mensili**, dalla **liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2023**;
- per i **contribuenti trimestrali ordinari**, dalla dichiarazione annuale Iva 2024, relativa al periodo di imposta 2023, e dalla comunicazione della liquidazione periodica Iva relativa all'ultimo trimestre 2023, quale la **differenza tra il totale dell'Iva dovuta** (VL38 da dichiarazione annuale Iva) e **gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale** (VL36 da dichiarazione annuale Iva), **una volta aumentato dell'aconto dovuto** (VP13 da comunicazione della liquidazione periodica ovvero VH17 da dichiarazione annuale Iva);
- per i **contribuenti trimestrali “speciali”**, quali autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc., occorre fare riferimento alla **liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno 2023**.

Applicando il **metodo previsionale**, l'aconto Iva è pari all'**88% di una stima del debito che si ritiene di maturare fino al 31.12.2024**.

Infine, applicando l'ultimo metodo, ossia il **metodo analitico**, l'aconto Iva è pari al **100% delle operazioni effettuate fino al 20.12.2024**.

L'aconto Iva deve essere **versato con modello F24**, in **un'unica soluzione**, indicando, all'interno della sezione Erario, i seguenti codici tributo:

- **6013, per i contribuenti mensili;**
- **6035, per i contribuenti trimestrali.**

Infine, si evidenzia che l'aconto Iva **non è dovuto se di importo inferiore a 103,29 euro**.

